

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, in persona del Giudice dr Livia De Gennaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premesso che Bo ■■■ Au ■■■ ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore con dismissione di alcuni beni;

rilevato che , in assenza delle condizioni ostative di cui all'art 77 CCII ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano , veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore ;

-considerato che la proposta di concordato ha raggiunto la maggioranza prescritta dall'art 79 ccii sia in rapporto alle percentuali di voto, sia in rapporto al voto per teste

-considerato che alla luce delle osservazioni pervenute e riportate in atti e che hanno inciso anche sulla quantificazione dei crediti, modificando lo stato passivo in modo significativo e considerata la nuova proposta di concordato formulata dall'istante, aggiornata sulla scorta delle osservazioni fornite dai creditori, il gestore, ad integrazione della propria relazione iniziale, avendo sviluppato i consensi (termine 26/05/2023) espressi rispetto alla proposta di concordato comunicata ai creditori in data 26/04/2023 ha espresso nuovamente giudizio positivo

- vista la completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 76 co. 2 C.C.I.I. e avendo l'occ attestato che il concordato esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria;

- rilevato che il concordato è stato approvato a maggioranza dei creditori aventi diritto al voto, può essere omologato ;

-rilevato che sono state eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art 78 CCII ;

confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano , già apprezzati in sede di apertura della procedura;

visto l'art 80 CCII

p.q.m.

-omologa il concordato minore di cui in motivazione;

-dichiara chiusa la procedura in oggetto ; -dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al Tribunale per iscritto sullo stato della esecuzione del concordato , specie, fra l'altro, in ordine alla attività poste in essere dal debitore per la liquidazione dei beni oggetto del concordato .

Ricorda ancora all'OCC l'obbligo , previsto dall'art 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca della omologazione.

Napoli, 26.6.2023

Il Giudice

dr Livia De Gennaro

U>2'... la p...
Napoli, 3/7/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo